



AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di Settore 2001

PERIODO D'IMPOSTA 2000

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SG56U

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG56U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2000 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G - Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per l'attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2001. Se viene presentato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro. Non può essere utilizzata in sostituzione del modello la stampa prodotta dal software GE.RI.CO.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2001, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che esercitano come attività prevalente quella di:

"Laboratori di analisi cliniche" – 85.14.1, sia in qualità di imprenditore sia di esercenti arti e professioni.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del mo-

dello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.

Per attività prevalente si intende quella dalla quale è derivato il maggiore ammontare:

- dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata;
- dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai contribuenti che svolgono l'attività sopra indicata in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata.

L'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nei quadri F e G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'attività sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri, i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi

quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2), non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

ATTENZIONE

I soggetti interessati alla compilazione del presente modello, qualora non sia stato diversamente previsto nelle istruzioni, indicano i dati richiesti al netto dell'iva indetraibile.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi

presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali, nonché ad altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2001, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso:

le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;

- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio.;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO predisposta per il periodo d'imposta 2000;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ri-

cavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra il codice fiscale;
- il numero progressivo dell'unità produttiva. Il dato va fornito soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Non vanno considerate distintamente le unità locali presenti nell'ambito dello stesso territorio comunale che realizzano congiuntamente un'unica entità produttiva. È il caso, ad esempio, di un laboratorio di analisi in cui il titolare ha destinato un'unità locale all'accesso della clientela ed ai prelievi, ed una unità locale distinta nella quale vengono eseguiti gli esami di laboratorio.

Altre attività

Nei primi tre righe sono richieste le informazioni relative ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V del TUIR (redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, in quest'ultimo caso, deve, altresì, essere indicato il numero delle ore settimanali di lavoro prestatore; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella.

Nell'ultimo rigo, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata la casella appositamente predisposta qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.

Si precisa che i dati richiesti non vanno forniti nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni.

Altri dati

Sono di seguito richieste ulteriori informazioni relative all'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa e alla categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività rientrante nel codice 85.12.1, riportando nella casella appositamente predisposta, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività, ed è strutturato in tre sezioni delle quali la prima (righe da A01 ad A05) deve essere compilata da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale alla quale appartiene il reddito dai medesimi prodotto, la seconda (rigo A06) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo V (redditi di lavoro autonomo) del TUIR e la terza (righe da A07 a A13) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo VI (redditi di impresa) del TUIR.

Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2000, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;

- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 103 del quadro SA del modello 770/2001, e agli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2000;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

- nel **rigo A06**, nella prima colonna, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella seconda colonna, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:

- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle

percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

Personale addetto all'attività di impresa

- nel **rigo A07**, nella prima colonna, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella prima colonna, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella prima colonna, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A12**, nella prima colonna, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nei **righe da A07 ad A12**, nella seconda colonna, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100% e 25%, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare le informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2000. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risul-

ta dalla eventuale licenza amministrativa. In presenza di più unità locali nell'ambito dello stesso territorio comunale che realizzano un'unica entità produttiva, così come precisato nel paragrafo 8, i dati richiesti vanno forniti cumulativamente.

In particolare indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KVV. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzando i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
 - esercente l'attività di laboratorio di analisi e medico radiologo che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segreteria che presta lavoro per entrambi i soggetti, ecc.);
 - medico generico ed esercente l'attività di laboratorio di analisi che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il medico generico (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute all'esercente l'attività di laboratorio di analisi (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.);
- nel **rigo B06**, l'anno in cui il contribuente ha iniziato l'attività nell'unità locale;
- nel **rigo B07**, inserendo uno dei codici indicati sul modello, le caratteristiche peculiari del laboratorio;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;

- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio e/o ad archivio;
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente a laboratorio;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'accesso dei clienti;
- nel **rigo B12**, con esclusivo riferimento alla sola attività di laboratorio di analisi cliniche, barrando la relativa casella se trattasi di laboratorio accreditato S.S.N.;
- nel **rigo B13**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

Caratteristiche organizzative

- nel **rigo B14**, il numero dei giorni in cui l'unità locale è aperta al pubblico durante la settimana;
- nel **rigo B15**, secondo la codifica riportata, l'orario giornaliero di apertura al pubblico;
- nel **rigo B16**, il numero di ore settimanali destinate esclusivamente all'attività di analisi di laboratorio;
- nel **rigo B17**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è collocata all'interno di casa di cura o centro polifunzionale privato.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali anche se gli stessi sono già stati indicati nel quadro del "Personale addetto all'attività".

In particolare indicare:

Consumi

- sono di seguito richiesti i dati relativi alle spese sostenute per alcuni tipi di materiali, specifici per l'attività, consumati nel corso del 2000. Si precisa, che i valori da indicare sono relativi al consumo effettivamente rilevato e non all'acquisto dei materiali indicati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo D01**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per biochimica clinica ed ematologia consumati nel corso dell'anno 2000;
 - nel **rigo D02**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per microbiologia e virologia consumati nel corso dell'anno 2000;
 - nel **rigo D03**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per istologia, citologia ed amplificazione genica (PCR) consumati nel corso dell'anno 2000;

- nel **rigo D04**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di materiale ausiliario consumato nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo D05**, il numero di esami che mediamente vengono effettuati nel corso di una giornata lavorativa;
- nel **rigo D06**, barrando l'apposita casella, se sono stipulate convenzioni particolari con Enti privati, aziende, Cral, ecc.;

Attività di laboratorio di analisi

- nei **righe da D07 a D14**, distintamente per ciascuna specifica area individuata, in percentuale, i compensi o i ricavi percepiti o conseguiti in rapporto a quelli complessivamente realizzati con riferimento alla sola attività di laboratorio di analisi cliniche
- Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Addetti all'attività distribuiti per mansioni e profili professionali

- nei **righe da D15 a D22**, il numero degli addetti all'attività, suddivisi per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati. Per gli addetti che svolgono più mansioni (vengono cioè impiegati in più servizi), indicare la mansione svolta prevalentemente. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un fattorino ha prestato servizio per due mesi ed un altro fattorino per altri cinque mesi, nel rigo D22 andrà indicato il numero due.
- nel **rigo D23**, inserendo uno dei quattro codici indicati sul modello, la qualifica professionale posseduta dal Direttore Tecnico del laboratorio.

Elementi di costo specifici

- nel **rigo D24**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D25**, le spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- nel **rigo D26**, le spese sostenute per il servizio di pulizia e sterilizzazione svolto da imprese esterne;
- nel **rigo D27**, le spese sostenute per esami effettuati da altri laboratori di analisi;
- nel **rigo D28**, le spese sostenute per pre-

stazioni mediche e biologiche effettuate da medici e biologi esterni al laboratorio;

- nel **rigo D29**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tener conto, per gli esercenti l'attività d'impresa dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 74, comma 2, del TUIR e per gli esercenti arti e professioni, dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR;

Altri elementi specifici

- nel **rigo D30**, il numero di giorni che mediamente il laboratorio deve attendere per l'incasso delle prestazioni rese in convenzione con il SSN;
- nel **rigo D31**, la percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti dal ticket pagato dagli assistiti in rapporto ai ricavi o compensi complessivi;
- nel **rigo D32**, la percentuale dei ricavi/compensi conseguiti dalle prestazioni rese a tariffa non convenzionale (diversa da quella pattuita con il S.S.N.) rispetto ai ricavi/compensi complessivi;
- nel **rigo D33**, la percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti dalle prestazioni rese a domicilio, rispetto ai ricavi o compensi complessivi;

I rigi D34 e D35 devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente. In particolare, va indicato:

- nel **rigo D34**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D35**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2000.

Si precisa, al riguardo, che nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE

I dati riportati nei rigi D34 e D35, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella tabella 2;

Tipologia della clientela

- nei **rigi da D36 a D42**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, in percentuale, i

ricavi o i compensi percepiti rispetto ai ricavi o compensi complessivi. Al riguardo si precisa che nel rigo D37 va considerato anche l'ammontare dei ticket relativi alle prestazioni rese. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

In tale quadro indicare, nei **rigi da E01 a E06**, per ciascuna delle cinque classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo con riferimento al 31 dicembre 2000.

13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir);

- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi);

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo

svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui

costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessa-

to l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle

- sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
 - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
 - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
 - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
 - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
- Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
 - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie

totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto).

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, va indicato l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato in questo campo, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

Nel presente quadro devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir.

Imposte sui redditi

Indicare:

- nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
- Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
 - c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
- Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali"
- a) non si tiene conto degli immobili;

b) va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, (pari a euro 516,46) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;

c) le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

d) le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:

a) l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

b) le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;

c) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:

a) l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;

b) le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

c) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

1. i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di

altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B04 del quadro B;

2. le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B05 del quadro B;

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

- a) i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- b) i consumi di energia elettrica;
- c) i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

e) l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;

f) l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;

g) il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:

- a) per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- b) di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- c) per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
- d) per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- e) per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- f) di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- g) inerenti l'attività professionale o artistica ef-

fettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti).

L'importo indicato deve corrispondere al totale degli importi indicati nei rigi D33 e D34 del quadro D del presente modello.

I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2000, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - a) operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma e 7 del D.P.R. n. 633/72);
 - a) operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
- nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'iva sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'iva relativa:
 - a) alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - b) ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese.

Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

- nei **righe da Z02 a Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella prima colonna dei righe da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righe vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata.

In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con

contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G04 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2000. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G03 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- nel **rigo Z15**, con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali le regioni (o le AUSL) applicano accordi (o vincoli contrattuali), il valore delle prestazioni effettuate in eccedenza rispetto all'ammontare contrattualmente stabilito;
- nel **rigo Z16**, la riduzione dell'ammontare dei ricavi, effettuata nel periodo d'imposta, a seguito di meccanismi di modulazione tariffaria. Si precisa che non si deve tener

conto degli importi che sono stati imputati nei successivi periodi d'imposta a titolo di sopravvenienza passiva;

- nel **rigo Z17**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2000 per le manutenzioni;
- nel **rigo Z18**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2000 per la verifica esterna di qualità (VEQ);
- nel **rigo Z19**, la percentuale dei ricavi o compensi derivanti da attività diverse da quella di laboratorio di analisi cliniche, rispetto ai ricavi o compensi complessivi;
- nel **rigo Z20**, barrando la relativa casella, se il soggetto interessato alla compilazione del presente modello, è certificato ISO 9000;

Consumi

sono di seguito richiesti i dati relativi alle spese sostenute per alcuni tipi di materiali, specifici per l'attività, consumati nel corso del 2000. Si precisa, che i valori da indicare sono relativi al consumo effettivamente rilevato e non all'acquisto dei materiali indicati nel corso dell'anno 2000;

- nel **rigo Z21**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per laboratorio di base consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z22**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per virologia consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z23**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per genetica consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z24**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per istopatologia consumati nel corso dell'anno 2000;
- nel **rigo Z25**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di altro materiale ausiliario consumato nel corso dell'anno 2000;

Beni strumentali

- nei **righe Z26 e Z27**, per ciascuna delle cinque classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo con riferimento al 31 dicembre 2000;
- nei **righe da Z28 a Z34**, per ciascuna delle tre classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti in comodato d'uso con riferimento al 31 dicembre 2000;

Dati relativi ad alcune tipologie di esami effettuati

- nei **righe da Z35 a Z47**, con riferimento agli esami indicati, solo se eseguiti all'interno del laboratorio di analisi, nella prima colonna, il costo unitario dei reagenti utilizzati per singolo test e, nella seconda colonna, la tariffa di rimborso applicata dal S.S.N.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2000 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2000 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2000).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20 000 000:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2000	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2000	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2000	0	0	30,0%
01/10/2000	0	1	27,5%
01/06/2000	0	2	25,0%
01/04/2000	0	3	22,5%
01/01/2000	0	4	20,0%
01/10/1999	1	5	15,0%
01/06/1999	2	6	10,0%
01/04/1999	3	6	7,5%
01/01/1999	4	6	5,0%
01/10/1998	5	6	2,5%

TABELLA 2 - Calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto"

Per i contribuenti che svolgono l'attività in qualità di imprenditori il calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto" è effettuato secondo le tradizionali modalità previste nella "Nota metodologica" allegata al decreto di approvazione degli studi di settore.

Per i contribuenti che esercitano l'attività in qualità di professionisti, invece, l'indicatore della resa oraria è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del rigo G07} - \text{importo del rigo G03} - \text{importo del rigo G04}}{\text{"Numero addetti"} \times 40 \times 45}$$

dove:

- **rigo G07** = Compensi dichiarati;
- **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
- **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti e gli apprendisti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.

Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2000 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

ESEMPIO:

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2000 compensi pari a lire 80.000.000. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2000 lire 4.400.000.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{80.000.000 - 4.400.000}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{3.150} = 24.000$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:

- il "Numero degli addetti" posto al denominatore del rapporto è pari a:
Numero associati x (fattore correttivo) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312;
il **fattore correttivo** è pari a:
- [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/numero soci o associati)/45].

ESEMPIO:

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2000 compensi pari a 126.000.000. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$

11

	85.14.1 Laboratori di analisi cliniche			
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella		
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella		Per ore settimanali
	Pensionato	Barrare la casella		
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella		
ALTRI DATI	Anno di inizio attività			
	Tipologia di reddito (1 = impresa, 2 = lavoro autonomo)			
QUADRO A Personale addetto all'attività			Numero giornate retribuite	
	A01 Dipendenti a tempo pieno			
	A02 Apprendisti			
	A03 Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro			
		Numero		Percentuale di lavoro prestato
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
	A06 Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
	A07 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
	A08 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
	A09 Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A10 Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente				
A11 Soci con occupazione prevalente nell'impresa				
A12 Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente				
A13 Amministratori non soci				
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B01 Comune			
	B02 Provincia			
	B03 Potenza impegnata			Kw
	B04 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi		.000	
	B05 Costi sostenuti per strutture polifunzionali		.000	
	B06 Anno di apertura			
	B07 Laboratorio: (1) Specialistico non aperto al pubblico; (2) Polifunzionale non aperto al pubblico; (3) Specialistico aperto al pubblico; (4) Polifunzionale aperto al pubblico			
	B08 Superficie destinata a magazzino			Mq
	B09 Superficie destinata a ufficio/archivio			Mq
	B10 Superficie destinata esclusivamente a laboratorio			Mq
	B11 Superficie destinata all'accesso clienti			Mq
	B12 Laboratorio di analisi accreditato S.S.N.			Barrare la casella
	B13 Uso promiscuo dell'abitazione			Barrare la casella
	Caratteristiche organizzative			
	B14 Giorni di apertura al pubblico nella settimana			Numero
	B15 Orario giornaliero di apertura al pubblico (1=fino a 4 ore; 2=fino a 8 ore; 3=più di 8 ore)			
	B16 Ore settimanali destinate esclusivamente all'attività di analisi di laboratorio			Numero
B17 Esercizio collocato all'interno di case di cura o centri polifunzionali privati			Barrare la casella	

11

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Consumi:		
D01	Reagenti per biochimica clinica ed ematologia	.000
D02	Reagenti per microbiologia e virologia	.000
D03	Reagenti per istologia e citologia ed amplificazione genica (P.C.R)	.000
D04	Materiale ausiliario	.000
D05	Numero medio di esami al giorno	Numero
D06	Convenzioni con aziende, CRAL, ecc.	Barrare la casella
Attività di laboratorio di analisi		Percentuale sui ricavi/compensi
D07	Ematologia e coagulazione	%
D08	Biochimica clinica	%
D09	Esami delle urine	%
D10	Immunometria	%
D11	Microbiologia	%
D12	Virologia	%
D13	Genetica	%
D14	Istopatologia	%
		TOT = 100%
Addetti all'attività distribuiti per mansioni e profili professionali		
D15	Medici	Numero
D16	Biologi	Numero
D17	Chimici	Numero
D18	Tecnici di laboratorio	Numero
D19	Tirocinanti	Numero
D20	Infermieri	Numero
D21	Personale amministrativo	Numero
D22	Autisti/Fattorini	Numero
D23	Direttore tecnico (1 = medico; 2 = biologo; 3 = chimico; 4 = altro)	
Elementi di costo specifici		
D24	Spese per assicurazioni R.C.	.000
D25	Spese per smaltimento rifiuti speciali	.000
D26	Spese per servizi esterni di pulizia e sterilizzazione	.000
D27	Spese per esami effettuati da terzi	.000
D28	Spese per prestazioni mediche e biologiche effettuate da terzi	.000
D29	Acquisti ed abbonamenti di giornali/riviste/publicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni	.000
Altri elementi specifici		
D30	Numero medio di giorni di attesa della liquidazione sui servizi in convenzione S.S.N.	Numero
D31	Percentuale sul fatturato proveniente dal ticket pagato	%
D32	Percentuale sul fatturato proveniente da prestazioni non in convenzione	%
D33	Percentuale sul fatturato realizzato per prestazioni a domicilio	%
D34	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D35	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

(segue)

(segue)

QUADRO D

Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia della clientela		Percentuale sui ricavi/compensi
D36	Attività non in convenzione con il S.S.N. (diversa da quella indicata nei righi da D38 a D42)	%
D37	Attività in convenzione con il S.S.N.	%
D38	Laboratori di analisi	%
D39	Strutture sanitarie private: ambulatori, poliambulatori, ospedali, cliniche, case di riposo, case di cura, studi medici o altre strutture sanitarie private	%
D40	Altre imprese e società	%
D41	Scuole, università, palestre, organizzazioni sindacali	%
D42	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

QUADRO E

Beni strumentali

		Fino a 2 milioni	oltre 2 fino a 5 milioni	oltre 5 fino a 20 milioni	oltre 20 fino a 100 milioni	oltre 100 milioni
E01	Ematologia e ematochimica					Numero
E02	Batteriologia, virologia e urine					Numero
E03	Istologia e citologia					Numero
E04	Immunodiagnostica					Numero
E05	Diagnostica isotopica					Numero
E06	Altre attrezzature specifiche					Numero

QUADRO F

Elementi contabili

Imposte sui redditi			
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso		.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
Imposta sul valore aggiunto			
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)		.000

11

QUADRO G

Elementi contabili
relativi all'attività
di lavoro
autonomo

Imposte sui redditi	
G01	Valore dei beni strumentali
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica
G05	Consumi
G06	Altre spese
G07	Compensi dichiarati

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA		Barrare la casella
G09	Volume d'affari	.000	
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	.000	
G11	IVA sulle operazioni imponibili	.000	
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	.000	

QUADRO X

QUADRO X
Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z

Dati complementari

Lavoro interinale/distacco		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10	Spese (lavoro interinale)	.000	di cui oneri retributivi e contributivi	.000
------------	---------------------------	------	---	------

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria	.000
------------	--	------

Personale distaccato presso altre imprese

Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria	.000
------------	---	------

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	000
------------	--	-----

Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	.000
------------	---	------

Z15 Valore delle prestazioni eccedenti gli accordi contrattuali con il S.S.N.

Z16	Ammontare della modulazione tariffaria imputata a diminuzione dei ricavi del periodo d'imposta	.000
------------	--	------

Z17	Ammontare delle spese sostenute per le manutenzioni	.000
------------	---	------

Z18	Ammontare delle spese sostenute per la verifica esterna di qualità (VEQ)	.000
------------	--	------

Z19 Ricavi/compensi provenienti da altre attività diverse da quella di laboratorio di analisi		%

Z20	Certificazione di qualità ISO 9000	Barrare la casella
------------	------------------------------------	--------------------

(segue)

(segue)

QUADRO Z

Dati complementari

Consumi						
Z21	Reagenti per laboratorio di base					.000
Z22	Reagenti per virologia					.000
Z23	Reagenti per genetica					.000
Z24	Reagenti per istopatologia					.000
Z25	Materiale ausiliario					.000
Beni strumentali		Fino a 2 milioni	oltre 2 fino a 5 milioni	oltre 5 fino a 20 milioni	oltre 20 fino a 100 milioni	oltre 100 milioni
Z26	Altre attrezzature specifiche di laboratorio					Numero
Z27	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio					Numero
Beni strumentali in comodato d'uso				oltre 5 fino a 20 milioni	oltre 20 fino a 100 milioni	oltre 100 milioni
Z28	Ematologia e ematochimica					Numero
Z29	Batteriologia, virologia e urine					Numero
Z30	Istologia e citologia					Numero
Z31	Immunodiagnostica					Numero
Z32	Diagnostica isotopica					Numero
Z33	Altre attrezzature specifiche di laboratorio					Numero
Z34	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio					Numero
Dati relativi ad alcune tipologie di esami effettuati		Costo unitario dei reagenti utilizzati per singolo test		Tariffa di rimborso del S.S.N.		
Z35	Glicemia			.000		.000
Z36	Colesterolo			.000		.000
Z37	Gamma GT			.000		.000
Z38	Urine			.000		.000
Z39	Calcio			.000		.000
Z40	Proteine totali			.000		.000
Z41	FT3			.000		.000
Z42	TSH			.000		.000
Z43	LH			.000		.000
Z44	FSH			.000		.000
Z45	CEA			.000		.000
Z46	Beta HCG			.000		.000
Z47	HBV			.000		.000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma